



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER SIGNORA E ATTIVITA' AFFINI.

(approvato con delibera C.C.n. 104 del 14.2.1986 e successive modificazioni ed integrazioni
apportate all'art. 14 con deliberazione C.C.n. 6 del 16.3.2001).

*1. buca*Art.1 -Autorizzazioni

Ai sensi della legge 14.2.1963, n.161 e delle successive modificazioni contenute nella legge 23 Dicembre 1970, n.1142, chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale attività di barbiere, parrucchiere per signora e attività affini ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, deve essere provvisto di apposita autorizzazione.

Sono soggetti a detta autorizzazione tutte le imprese esercenti le suddette attività, siano esse svolte in forma individuale o societaria.

Le attività di barbiere, parrucchiere per signora ed affini possono essere svolte presso il proprio domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate abbiano i normali requisiti degli altri negozi, siano distinti, separati dai locali adibiti a civile abitazione, fra essi non comunicanti e dotati di accesso indipendente dall'esterno. Non sarà concessa autorizzazione di esercizio a chi intende svolgere attività in forma ambulante.

Attività affini

Sono da considerarsi affini a quelli di barbiere e parrucchiere le attività riguardanti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni della moda e del costume, che non implicano prestazioni medico-curative-sanitarie, e cioè: massaggiatore del viso, estetista, visagista, truccatore, depilatore, manicure, pedicure.

Per le attività affini, esercitate presso gli esercizi di barbiere o parrucchiere per signora, non occorre una speciale autorizzazione.

Il titolare dell'esercizio di barbiere o parrucchiere per signora può avere all'interno del proprio negozio una o più attività affini purché questa non diventi attività prevalente, svolta da persona idonea o da personale dipendente.

L'attività affine può essere svolta previa autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario che dovrà accertare l'esistenza dei requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie vigenti.

Si considerano qualificati allo svolgimento delle attività affini i dipendenti che abbiano fatto il regolare apprendistato.

Il riconoscimento di tale qualificazione spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art.2 -Documentazione della domanda

Alla richiesta di autorizzazione, dovranno essere allegati:

- a) certificato della Commissione Prov.le dell'Artigianato, attestante la qualificazione professionale;
- b) certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui all'ex legge 25.7.1956, n.860;
- c) certificato dell'Ufficiale Sanitario per l'igienicità del locale, delle attrezzature, suppellettili ecc.

Art.3 -Rilascio autorizzazione

Il Sindaco e suo delegato decide del rilascio dell'autorizzazione sentito l'Ufficiale Sanitario e previo parere della Commissione di cui all'art.5.

Art.4 -Rifiuto di autorizzazione-Gravami

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta la concessione dell'autorizzazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art.5 - Commissione consultiva

E' istituita una Commissione consultiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività predette.

La Commissione, presieduta dal Sindaco e suo delegato, dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere riconfermati. Essa è composta: a) da tre rappresentanti della categoria artigianale; b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; c) dall'Ufficiale Sanitario; d) dal Comandante dei Vigili Urbani e suo delegato; e) da un rappresentante della Commissione Prov.le dell'Artigianato e da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Art.6 -Condizioni igienico-sanitarie dei locali

Tutti i negozi di barbiere, parrucchiere per signora e mestieri affini, devono corrispondere alle seguenti norme e condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere sempre pulito e ben areato;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti, fino all'altezza di ml. 1,50, devono essere rivestite in piastrelle, in marmo, smalto o polvere di marmo e con idonee ed igieniche intonache;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, ottenuta anche senza allacciamento al pubblico acquedotto;
- e) la porta di accesso all'interno, dovrà essere munita, durante il periodo estivo, di tenda alla veneziana e di altri mezzi idonei alla protezione contro le mosche;
- f) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservare, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso, all'uopo destinato;
- g) gli asciugamani dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona.

Art.7 -Requisiti dei locali

Quando l'attività venga svolta nell'abitazione dell'esercente, i locali debbono avere l'ingresso separato. I locali

destinati alle attività affini, anche se situati nell'abitazione dell'esercente, devono avere anche una idonea sala di attesa, convenientemente separata dal locale ove si svolgono le operazioni.

Art.8 -Accertamento dei requisiti di sicurezza statica

Per i locali che non siano posti al piano terra, l'autorizzazione stessa è subordinata all'accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dei requisiti di sicurezza statica.

A tale scopo si dovranno tenere presente l'affluenza dei clienti e le attrezzature installate.

Art.9 -Controlli sanitario del personale

Il personale non può essere assunto in servizio e svolgervi comunque attività se non dopo che l'Ufficiale Sanitario abbia accertato e certificato la idoneità e l'assenza di malattie infettive e contagiose e postumi di esse; tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quelle di conferma dovranno essere trascritti sul libretto di idoneità sanitaria.

Art.10 -Tenuta di lavoro

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice di color bianco e celeste, sempre in perfetto stato di pulizia.

Art.11 -Termine per sistemazione locale

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere, parrucchiere per signora e mestieri affini, non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art.6 ma possa essere, mediante opportuni lavori, sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà alla ditta un congruo termine che, in ogni caso non potrà superare i trenta giorni, per l'esecuzione dei lavori prescritti.

Art.12- Trasferimento negozi

Le ditte che intendono trasferire il loro negozio da una ad un'altra località del territorio comunale, dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, presentare apposita domanda in bello. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature, dei requisiti di sicurezza statica, nonché alla distanza del più vicino esercizio, come previsto dall'art.14.

Art.13 -Tariffe ed orari

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio, disciplinate con ordinanza del Sindaco seguite le organizzazioni artigiane di categoria, unitamente alle tariffe di prestazioni fissate dalle competenti associazioni di categoria.

Art.14 -Rapporto limite

"L'autorizzazione per l'apertura di esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, potrà essere rilasciata, solo quando non si sia superato il rapporto di:

- a) 1 negozio di barbiere ogni 800 abitanti o frazione di 800;
- b) 1 negozio di parrucchiere per uomo e donna ogni 600 abitanti o frazione di 600;
- c) 1 negozio per mestieri affini ogni 2500 abitanti o frazione di 2500.

Il suddetto rapporto potrà essere raggiunto per il naturale aumento della popolazione o con la cessazione di attività per le quali non vi sia volontà o possibilità da parte di colui che cessa di trasferire l'attività ad altri.

Il rilascio della nuova autorizzazione potrà avvenire soltanto se l'esercizio non sorgerà entro un raggio di 50 metri, nel centro storico, (delimitato da via Fontana-S. Caracciolo-Largo Fontana-Canne-San Rocco-tutte comprese) da altri negozi preesistenti e di 150 metri fuori del centro storico".

Art.15 -Decadenza e revoca

La perdita dei requisiti di cui all'art.6 comporta la decadenza dell'autorizzazione.

La medesima procedura di revoca si applica in caso di mancato inizio di attività e interruzione della medesima per un periodo di mesi 3 (tre) sempreché il mancato inizio e l'interruzione non siano determinati da motivi di forza maggiore e da altre cause gravi.

Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione di cui all'art.5 del presente regolamento.

Art.16 -Prosecuzione dell'attività in caso di morte del titolare

In caso di morte del titolare, gli aventi diritto possono essere titolari di autorizzazione per un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché venga comprovato che di fatto l'attività viene svolta da persona qualificata. Decorso l'anno, l'autorizzazione viene revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 della legge 23.12.1970, n.1142.

Art.17 -Licenza di esercizio

La licenza dovrà essere conservata nel locale per essere resa estensibile ad ogni richiesta degli agenti municipali.

Art.18 -Controlli

Gli agenti incaricati della vigilanza sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art.19 -Sanzioni

Chi contravviene alle norme contenute nel presente regolamento è punito con l'ammenda prevista dalla legge com.le e prev.le con criteri di progressività per i recidivi.

Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Prev.le per l'Artigianato.

Decorso 10(dieci) giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'inadempiente.